REGOLAMENTO (CEE) N. 1287/78 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1978

recante modifica del regolamento (CEE) n. 373/78 per quanto concerne la definizione del fatto generatore del pagamento relativo agli importi concernenti le operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, recante disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 6 quater, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 373/78 della Commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa talune modalità d'applicazione concernenti le operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo e definisce il fatto generatore del pagamento relativo agli importi concernenti queste operazioni (3), il tasso di conversione da applicare in linea di massima a tutte le operazioni di distillazione è il tasso rappresentativo in vigore il giorno di entrata in distilleria del vino ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2027/77 della Commissione, del 12 settembre 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1976/77 (4), ha disposto l'applicazione di un tasso rappresentativo unico per tutti i pagamenti riguardanti le operazioni di distillazione previste da detto regolamento al fine di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati ; che il tasso rappresentativo stabilito per la suddetta operazione era quello della campagna 1976/77 ;

considerando che per evitare difficoltà d'applicazione occorre modificare il regolamento (CEE) n. 373/78 precisando che continuano ad essere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2027/77, comprese quelle relative al tasso rappresentativo da utilizzare ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 373/78 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni di distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 2027/77 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 53 del 24. 2. 1978, pag. 7.
(4) GU n. L 235 del 14. 9. 1977, pag. 6.